

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3553 del 11/07/2018
Oggetto	2 <sup>^</sup> modifica ns_Herambiente_impianto polifunzionale biometano
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3723 del 11/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici LUGLIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

SAC BOLOGNA  
U.O. Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali  
Unita' AIA-IPPC e industrie a rischio  
**Pratica SINADOC 16554/2018**

**Oggetto: D.Lgs. n° 152/06<sup>1</sup>- L.R. n° 09/15<sup>2</sup> - Azienda HerAmbiente S.p.A. - 2<sup>^</sup> Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del comparto polifunzionale di trattamento rifiuti (punto 5.3 b dell'Allegato VIII alla Parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), comprendente anche la gestione della discarica esistente (punto 5.4 dell'Allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situato in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), in via Romita n° 1 -**

### **IL RESPONSABILE DELL' UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Premesso che a HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup>, per la gestione del comparto polifunzionale di trattamento rifiuti, comprendente anche la gestione della discarica esistente, situato in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), in via Romita n° 1

Vista la domanda<sup>4</sup> presentata dalla ditta del 30/03/2018 sul portale web IPPC-AIA ([http://ippc-aia.arpae.emr.it](http://ippc-<u>aia.arpae.emr.it</u>)), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna<sup>5</sup> con cui si richiede l'ammissione al trattamento nella sezione di digestione anaerobica dell'impianto di produzione di biometano dei rifiuti identificati con codice CER 200201 – Rifiuti biodegradabili – Rifiuti prodotti da giardini e parchi. Il provvedimento di AIA DET-AMB n. 1186 del 08/03/2017, al paragrafo D.1.4.2 p.to 2 indica le tipologie di rifiuti conferibili al trattamento di digestione anaerobica, per la produzione di biometano:

- CER 200108 Rifiuti biodegradabili da cucine e mense
- CER 200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137\*

La società Herambiente richiede l'ammissione al trattamento nella sezione di digestione anaerobica dell'impianto di produzione di biometano, rifiuti identificati con codice CER 200201 – Rifiuti biodegradabili – Rifiuti prodotti da giardini e parchi. Detta tipologia di rifiuto da provvedimento AIA DET-AMB n. 1186 del 08/03/2017 è ammessa solo nella sezione di stabilizzazione aerobica.

La società motiva la richiesta di conferire all'impianto di biometano rifiuti ligneo cellulose codificati con il CER 200201, oltre a quelli già autorizzati con CER 200138, indicando che le due tipologie di rifiuto hanno caratteristiche analoghe e che i flussi di rifiuto ligneo-cellulosico da raccolta differenziata effettuata sul territorio sono quasi esclusivamente identificati con il codice CER 200201.

Vista la comunicazione di sospensione<sup>6</sup> di rilascio della suddetta modifica non sostanziale per l'applicazione dell'art. 6 comma 6 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i., relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

1 come modificato e integrato dal D.Lgs. 128/2010 che ha abrogato il D.Lgs. 59/05;

2 che ha modificato e integrato la L.R. 21/04;

3 Atto DET-AMB-2017-1186 del 08/03/2017 ricompreso nella Deliberazione di Giunta Regionale n° 353 del 27/03/2017 di approvazione del progetto di realizzazione e gestione del comparto polifunzionale di trattamento rifiuti (frazioni organiche del rifiuto – FORSU - e scarti lignocellulosici), con produzione di biometano, di compost e di biostabilizzato; successivamente modificato e integrato con DET-AMB-2018-2038 del 27/04/2018;

4 Assunta agli atti con protocollo PGB0/2018/12243 del 28/05/2018;

5 Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

6 PGB0/2018/12931 del 04/06/2018

Vista la documentazione di verifica preliminare<sup>7</sup>, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., trasmessa dalla ditta al servizio VIPSA della Regione Emilia Romagna e la successiva nota<sup>8</sup> del suddetto servizio con cui si esclude da verifica di assoggettabilità l'istanza in oggetto<sup>9</sup>;

Visto il parere<sup>10</sup> di ARPAE – Sezione di Bologna- Distretto di Pianura in merito alle richieste di modifica presentate dalla ditta;

Considerato che:

- nel documento del GSE Gestore dei servizi energetici "Procedura applicativa del DM 2 marzo 2018" sono esplicitati i codici CER delle materie prime che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati, citate nell'ALLEGATO 3 al Decreto 10 ottobre 2014. Nello specifico il codice di cui trattasi è puntualmente ricompreso nel predetto documento al punto c), come si rileva dalla tabella sottostante inserita nella "Procedura applicativa del DM 2 marzo 2018". Il rifiuto codificato con codice CER 200201 è pertanto indicato nel documento di indirizzo del GSE tra le materie prime che danno origine ai biocarburanti.

**Parte A: Materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati**

Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto 10 ottobre 2014, e una volta per il conseguimento dell'obiettivo dell'articolo 3, comma 2-bis.

<b>a)</b> Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.
<b>b)</b> Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale voce corrisponde anche: • gas di discarica
<b>c)</b> Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per rifiuto organico si intendono i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita a dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato. A tale voce corrisponde la frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta in maniera differenziata fin dall'origine (FORSU). In tale voce, pertanto, si intendono compresi anche i seguenti CER: • CER 20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense; • CER 20 01 38: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37; • CER 20 02 01: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi; • CER 20 03 02: rifiuti dei mercati.
<b>d)</b> Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato. In tale voce, pertanto, si intendono compresi anche i seguenti CER: • CER 02 01 01 - CER 02 01 03 - CER 02 01 06; • CER 02 02 XX (con l'esclusione di CER 02 02 02 e CER 02 02 99); • CER 02 03 01 - CER 02 03 04 - CER 02 03 05; • CER 02 04 01 - CER 02 04 03; • CER 02 05 01 - CER 02 05 02; • CER 02 06 01 - CER 02 06 03;

7 PGBO/2018/13085 del 05/06/2018

8 PGBO/2018/13941 del 14/06/2018

9 avvio del procedimento con nota al PGBO/2018/13988 del 14/06/2018;

10 PGBO/2018/16049 del 10/07/2018

- il conferimento dei rifiuti codificati con codice CER 200201 nella sezione anaerobica per la produzione di biometano non comporta nessuna modifica delle modalità di stoccaggio, in quanto detto codice è già previsto in Autorizzazione Integrata Ambientale per il trattamento nella sezione aerobica;
- non vengono modificate le quantità massime previste annualmente in autorizzazione;
- non viene modificata a capacità di stoccaggio istantanea massima per le baie ST3 e ST2;
- il conferimento dei rifiuti codificati con codice CER 200201 anche nella sezione di digestione anaerobica non modifica gli impatti ambientali dell'impianto;

Valutato necessario procedere alla modifica non sostanziale dell'atto di DET-AMB-2017-1186 del 08/03/2017 ricompreso nella Deliberazione di Giunta Regionale n° 353 del 27/03/2017;

rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

#### Determina

1. di **approvare** la richiesta di ammettere al trattamento nella sezione di digestione anaerobica dell'impianto di produzione di biometano i rifiuti identificati con codice CER 200201 – Rifiuti biodegradabili – Rifiuti prodotti da giardini e parchi;
2. la **modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**, rilasciata con DGP n. 103 del 15/03/2011, a HERAmbiente S.p.A. per l'esercizio dell'attività di discarica di rifiuti non pericolosi (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), situata in Comune di Galliera, Via San Francesco, 1, stabilendo quanto segue:
  - al paragrafo **D.1.4.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA LINEA DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FORSU) E RIFIUTI LIGNEO-CELLULOSICI:**
    - **il punto 2.** sia così sostituito:
 

**2. Le tipologie di rifiuti conferibili al trattamento di digestione anaerobica, per la produzione di biometano, sono le seguenti:**

• EER	• Descrizione
• 200108	• Rifiuti biodegradabili da cucine e mense
• 200138	• Legno diverso di quello di cui alla voce 200137
• <b>200201</b>	• <b>Rifiuti biodegradabili – Rifiuti prodotti da giardini e parchi.</b>

- **il punto 4** sia così sostituito:
 

**4. È ammesso il conferimento della tipologia di rifiuto identificata dal codice EER 200201 – Rifiuti biodegradabili direttamente alla sezione di stabilizzazione aerobica. Le quantità massime annue conferibili sono comprese nelle 35.000 tonn complessive di cui al punto 1**
- **il punto 10** sia così sostituito:
 

**10. I rifiuti a codice EER 200138 dovranno essere stoccati nelle baie in cumuli separati e distinti da quelli del rifiuto a codice EER 200201;**

3. che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con l'Autorizzazione Integrata Ambientale, concessa con DGP n° 103 del 15/03/2011 e s.m.i.;
4. contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

IL FUNZIONARIO  
P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
**Stefano Stagni**<sup>11</sup>  
*(lettera firmata digitalmente)*<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Firma apposta ai sensi della Delega (PGBO/2017/1055 del 18/12/2017) del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa dell'Unità Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori di modifica delle AIA;  
<sup>12</sup> Firma apposta ai sensi della Delega (PGBO/2017/1055 del 18/12/2017) del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa dell'Unità Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori di modifica delle AIA;

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**